



Città di Guardiagrele



DISCIPLINARE DI GARA

PROJECT- FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESSE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

Gara telematica su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art.58 del d.lgs 50/2016

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE – PROVINCIA DI CHIETI con sede in Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) - C.F. e P.IVA 00239980691	
CENTRALE DI COMMITTENZA: ECO.LAN. S.p.A. , con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1, Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH – 140427	
Punti di contatto: ECO.LAN. SpA – Centrale di Committenza Responsabile Dott. Massimo Ranieri	Telefono: 0872 716332
Posta elettronica: cuc@ecolanspa.it P.E.C.: protocollo@pec.ecolaspa.it	Fax: 0872.715087
Piattaforma Telematica della CUC (URL): https://ecolanspa.acquistitelematici.it/ Sito web committente (URL): https://www.comune.guardiagrele.ch.it/	
R.U.P.: Arch. Lolita Cirillo, Ufficio Tecnico Comune di Guardiagrele (CH). Recapiti per la richiesta di presa visione: PEC: comune.guardiagrele@pec.it MAIL: manutenzioni@comune.guardiagrele.ch.it Tel. 0871.8086257	

Premesse

La presente Lettera di Invito/Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara indetta dalla **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ECO.LAN. SpA**. Questo documento contiene le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, l’elenco delle attestazioni da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di che trattasi.

Tutti gli atti di gara sono stati redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 così come modificato e integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 pubblicato sulla G.U. n.103 del 05 maggio 2017 (**nel prosieguo, Codice**).

L’avvio della presente procedura di affidamento è stato disposto con Determinazione a Contrattare n. 1425 del 12/12/2019 del Responsabile Tecnico del comune di Guardiagrele, stabilendo l’espletamento di procedura aperta (ex art. 60 del Codice) per l’affidamento, in project financing, del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, comprese la fornitura di energia elettrica, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo,

ECO. LAN. S.p.A. – CENTRALE DI COMMITTENZA

Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1- 66034 Lanciano (CH)

+39 0872 716332 - +39 0872 715087 ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - cuc@ecolanspa.it 🏠 www.ecolanspa.it
Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

riqualificazione ed efficientamento energetico, mediante il ricorso alla Centrale di Committenza di ECO.LAN. SpA.

Con citata determinazione a contrattare è stata altresì stabilita la modalità di scelta dell'affidatario, prevedendo l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con diritto di prelazione da parte del promotore (ex art. 183 comma 15 del Codice) e secondo i criteri e sub criteri predeterminati ed approvati dalla S.A. e trasmessi alla CUC di ECO.LAN. SpA per il seguito di competenza, come riportati nel presente documento.

DATI DEL PROMOTORE: CEIE POWER S.p.A. con sede in Guardiagrele (CH) – Località Comino snc - P. Iva 01942520691 - PEC ceiepower@pec.it.

Il RUP dell'intervento è l'arch. Lolita Cirillo, nominata con determinazione n. 1064 del 12/09/2019, da contattare per la presa visione in fase di gara ai seguenti recapiti: indirizzo e-mail manutenzioni@comune.guardiagrele.ch.it e numero telefonico 0871.8086257;

Il progetto a base di gara è stato validato in data 27/03/2019 ed è stato approvato in data 28/03/2019, deliberazione di G.C. n. 55.

CUP n. C11C18000090009;

CIG n. 8126270A23;

La documentazione di gara comprende:

- a) Il presente Disciplinare di Gara
- b) La modulistica di partecipazione
- c) Il Progetto posto a base di gara (per gli operatori accreditati alla gara)

Modalità di svolgimento della procedura

Ai sensi dell'art. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica utilizzata da questa CUC e raggiungibile all'URL indicato in premessa raggiungibile dal sito istituzionale della ECO.LAN.SpA (<http://www.ecolanspa.it>).

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno abilitarsi, accedendo alla piattaforma telematica, attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una user ed una password.

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto **REGISTRATI**.

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati sulla piattaforma telematica non dovranno ripetere la procedura di registrazione.

Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione.

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata ed ove richiesto di marcature temporali.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure telematiche e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

Per l'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica utilizzata, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. del presente documento.

Le modalità tecniche e le regole di e-procurement definite nella richiamata piattaforma telematica, costituiscono allegati integranti e sostanziali del presente documento accettati integralmente ed automaticamente, senza riserva alcuna, dagli Operatori Economici con la partecipazione alla gara.

1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

- 1.1. La presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (Finanza di Progetto), ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di *"Concessione del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Guardigliare, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico"*. La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio stesso sono meglio specificate nel capitolato speciale e nel progetto di fattibilità posto a base di gara. Il presente affidamento si classifica come concessione di servizi e contiene una parte costituita da lavori. La prestazione principale della concessione è la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; tutte le altre prestazioni elencate nel capitolato speciale sono da considerarsi prestazioni secondarie.
- 1.2. La concessione è posta in appalto in regime di finanza di progetto nei servizi ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, CEIE POWER S.p.A., con sede legale in Guardigliare (CH). La proposta formulata da CEIE POWER S.p.A., elaborata come da progetto di fattibilità posto a base di gara, è stata dichiarata di pubblico interesse con D.G.C. n. 55 del 28/03/2019.
- 1.3. Ove, all'esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016.
- 1.4. Il luogo di esecuzione delle prestazioni è il territorio del comune di Guardigliare (CH).
- 1.5. **Il valore stimato della concessione** di che trattasi, determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del Codice, è pari ad € 5.000.000,00 oltre IVA, determinato come somma del canone concessorio complessivo per l'intera durata del contratto come di seguito riportato.

Descrizione	N.Punti Luce	Importo Annuo (al netto di IVA)	Importo complessivo per 20 anni (al netto di IVA)
Canone per la fornitura di energia e per il servizio di gestione e manutenzione	2.892	€ 250.000,00	€ 5.000.000,00

- 1.6. Nella tabella che segue sono riportate le spese di investimento per i lavori di adeguamento normativo, rifacimento, riqualificazione e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica stabiliti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica del promotore posto a base della presente gara. Tali lavori sono finanziati interamente con fondi privati, mediante Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

(A) LAVORI		TOTALI
A.1	Importo per le opere di riqualificazione energetica e adeguamento normativo	€ 914.000,00
A.2	Oneri della sicurezza	€ 27.420,00
TOTALE LAVORI (A)		€ 941.420,00

(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 14.121,30
B.2	Spese per Rilievi, Accertamenti e indagini	€ 9.414,20
B.3	Spese per la predisposizione del Progetto di Fattibilità	€ 21.652,66
B.4	Spese per progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 23.770,86
B.5	Coordinamento della sicurezza	€ 4.707,10
B.6	Collaudo	€ 4.707,10
B.7	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 115 del D.Lgs. 50/16	€ 18.828,40
B.8	Spese per commissioni di gara, pubblicità e pubblicazione bando	€ 6.589,94
B.9	C.N.P.A.I.A. (4% di B.4, B.5 e B.6)	€ 1.327,40
B.10	IVA al 10% su A e B.1	€ 95.554,13
B.11	IVA al 22% su B.3 B.4 B.5 B.6 B.8 B.9	€ 13.806,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 214.479,20
TOTALE (A+B)		€ 1.155.899,20

(C) RIEPILOGO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Imponibile Totale	€ 1.045.211,56
C.2	IVA e altre imposte	€ 110.687,64
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (C)		€ 1.155.899,20

1.7. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto della procedura per l'individuazione dei requisiti specifici

Categ.	Classif.	Importo	% sul Totale	Indicazioni speciali ai fini della gara
OG10	III	€ 941.420,00	100 %	CQO - Prevalente scorporabile e subappaltabile (fermo restando il limite del 40% di cui all'art. 105, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)
TOTALE		€ 941.420,00	<i>di cui € 27.420,00 per sicurezza</i>	

Definizioni:

CQO: Categoria a Qualificazione Obbligatoria

- 1.8. La durata del contratto di concessione è di anni **20 (venti)**, decorrenti - a seguito della sottoscrizione del contratto - dalla data di consegna degli impianti di pubblica illuminazione al Concessionario da parte del Comune di Guardiafrele.
- 1.9. Il proponente, che abbia acquisito lo status di promotore, è obbligatoriamente tenuto a prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Amministrazione per l'affidamento della concessione di gestione. In caso di mancata partecipazione alla gara, il promotore perde ogni diritto acquisito e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia formulato una proposta ritenuta valida e confacente.
- 1.10. Le categorie dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alle prestazioni contrattuali con riferimento al D.M. 17/06/2016 risultano le seguenti:

Classi e categorie dei servizi tecnici a base di gara per la qualificazione dei progettisti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>
IMPIANTI	IB.08	<i>Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.</i>	0,50

N:B: Ai fini della qualificazione per i servizi di progettazione relativi agli Impianti di Illuminazione Pubblica (rientranti nella categoria OG 10 dell'Elenco Categorie SOA), si darà prevalenza al dato sostanziale, ovvero Servizi Professionali resi per Impianti di Illuminazione Pubblica, a prescindere dalla qualificazione attribuita al servizio, in quanto non vi è unanimità di attribuzione della categoria d'opera.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.45, comma 1, del Codice;
 - Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del Codice;
 - Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione e abilitazione alla piattaforma telematica

- 3.1. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui al p.to 2 **purché si siano abilitati alla gara secondo le regole del sistema di e-procurement utilizzato**. Gli Operatori Economici interessati, entro la data indicata nel **TIMING DI GARA**, devono accreditarsi all'Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione ed abilitarsi alla gara pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente.
- 3.2. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi *"form on line"* che danno a ciascun operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o abilitazioni e quant'altro occorra per l'accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di competenza.
- 3.3. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 06/09/2011, n.159
- le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

3.4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78).

3.5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.6. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 lettera c) – consorzi stabili.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Il sopralluogo presso i luoghi dove sono dislocati gli impianti oggetto di intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

5.2. Il sopralluogo può essere effettuato, previa prenotazione da concordarsi direttamente con il RUP contattandolo ai recapiti indicati in precedenza, direttamente presso il Comune di Guardigrele ove dovranno essere eseguiti le prestazioni oggetto della Concessione.

5.3. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP categoricamente entro e non oltre il termine indicato nel TIMING di gara e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

5.4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5.5. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.7. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

5.8. **L'avvenuta presa visione dei luoghi dovrà essere dichiarata nei documenti di gara ma non è necessario allegare copia del modello di presa visione rilasciato dalla Stazione Appaltante.**

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato sulla piattaforma telematica. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, entro i termini indicati nel **TIMING DI GARA**.
- 6.2. **Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sulla piattaforma telematica, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.**
- 6.3. **IMPORTANTE:** La Stazione Appaltante utilizzerà la Piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs. 50/16.
- 6.4. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la Piattaforma al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
- 6.5. **MODALITÀ DI SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO:** in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

7. Comunicazioni

- 7.1. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se non effettuato utilizzando la piattaforma informatica. **Eventuali invii effettuati al di fuori della piattaforma telematica non saranno presi in considerazione nell'ambito della procedura.**
- 7.2. La documentazione di gara è disponibile presso la piattaforma telematica accedendo alla specifica procedura di che trattasi.

8. Subappalto

- 8.1. I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, le parti dei lavori e/o servizi oggetto della concessione che intendono subappaltare a terzi in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 8.2. L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione Concedente, in base a quanto previsto dall'art. 174 del Codice.
- 8.3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, comma 6, del Codice).
- 8.4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice.
- 8.5. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
- 8.6. I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

9. Modalità di presentazione dei documenti

- 9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. Devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).
 - b. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
 - c. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- 9.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 9.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella sezione A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 9.4. La/e dichiarazione/i potrà/anno essere redatta/e sui modelli che saranno resi disponibili ai partecipanti sulla piattaforma digitale.
- 9.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
- 9.6. Si applicano le disposizioni del D.lgs n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
- 9.7. *Altre condizioni:*
- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n.207/2010;
 - b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 del d.lgs 50/2016;
 - c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n.445 del 2000.
- 9.8. *Imposta di bollo:*
- a) Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.642/1972). L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
 - b) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.
 - c) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

- d) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 10.2. ai sensi e per gli effetti dell'art.95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

11. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta è corredata da:

- 11.1. **UNA GARANZIA PROVVISORIA (beneficiario il COMUNE DI GUARDIAGRELE)**, come definita dall'art. 93 del Codice, **di € 100.000,00** pari a 2% del valore complessivo della concessione (stimata in € 5.000.000,00, oltre I.V.A.), salvo la sussistenza delle condizioni previste all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria:

- a. in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

b. in alternativa mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123; ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

11.2. UNA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

- 11.3. **UNA CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183, comma 13**, primo periodo, del codice, di **€ 26.130,29** pari al 2,5% dell'importo dell'investimento desumibile dal progetto di fattibilità a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta.

DOPO L'AGGIUDICAZIONE, il Concessionario dovrà prestare le ulteriori seguenti cauzioni e garanzie:

11.4. **GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, l'affidatario, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, dovrà prestare a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria definitiva. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva si richiamano espressamente le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del Codice.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7, primo periodo, del Codice.

L'importo potrà essere oggetto delle ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, secondo periodo e successivi, del Codice. Si precisa che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'affidatario può godere del beneficio di tali riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria.

11.5. **GARANZIA DELLE PENALI**

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice il Concessionario è tenuto a prestare a favore della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la gestione degli impianti, da prestarsi nella misura del 10% del costo operativo annuo di esercizio.

11.6. POLIZZA ASSICURATIVA LAVORI

A seguito della stipula del contratto di concessione e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della consegna dei Lavori, il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, per l'importo di € 1.500.000,00 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per l'importo di € 500.000,00 dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione relativo all'ultimo impianto oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell'ultimo impianto risultante dal relativo certificato.

11.7. POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZI

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, l'affidatario dovrà produrre una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (per danni a persone, cose e sinistro), con un massimale unico pari ad almeno € 3.000.000,00, per l'esecuzione dei servizi di gestione della concessione.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell'Autorità.

12.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti Generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, ecc. tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

Non possono partecipare i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione di cui alla legge 22 novembre 2002, n.266. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

13.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi **mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, e 86, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei seguenti punti.

13.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A.1 - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, ecc. tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

13.4. SOCIETÀ DI SCOPO (ART.184 DEL CODICE)

Ai sensi dell'art. 184, comma 1 del Codice, si prevede che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale interamente versato della società dovrà essere pari ad € 10.000,00, con le ulteriori condizioni indicate al precedente punto 7.2.1. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto

13.5. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di capacità economica e finanziaria per la gestione dell'intervento

B.1- Fatturato globale medio annuo degli ultimi cinque esercizi finanziari non inferiore a Euro 300.000,00, IVA esclusa.

B.2- Capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio depositato non inferiore a € 150.000,00 (il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto);

I requisiti sono comprovati mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato.

Il requisito previsto al precedente punto B.2, può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

13.6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

C.1- svolgimento, con buon esito, negli ultimi cinque anni di servizi analoghi per un numero complessivo di punti luce non inferiore a 5.000 unità;

Per "servizi analoghi" si intendono quei servizi riconducibili a quelli indicati nel progetto di fattibilità tecnico ed economica a base della presente gara ossia interventi di gestione/manutenzione, efficientamento/adequamento e fornitura di energia elettrica riguardante gli impianti di illuminazione pubblica;

C.2- possesso dell'attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, con riferimento alla categoria OG10, per una classifica adeguata al valore dell'investimento offerto e in ogni caso non inferiore alla classifica III.

Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice, presentano la documentazione richiesta conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

C.3- Certificazione di Energy Saving Company (E.S.Co), così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008, ai sensi delle norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo accreditato.

I requisiti sono comprovati mediante:

- per i requisiti di cui alle lettere C.1 mediante presentazione di copia del contratto di servizio e/o del certificato di regolare svolgimento dei servizi, dai quali si evinca il numero di punti luce gestiti. Per dimostrare il requisito è possibile considerare validi e sommabili (per raggiungere i punti luce indicati) esclusivamente contratti di servizi analoghi regolarmente svolti per almeno un anno negli utili cinque;
- per il requisito di cui alla lettera C.2 mediante acquisizione di copia dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata per la categoria e la classificazione richiesta nel presente documento. Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede attestazione SOA, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi art. 46 e 47 DPR 445/2000 o documentazione idonea equivalente con la quale il concorrente attesta, assumendosi ogni responsabilità, di possedere i requisiti richiesti nel presente disciplinare;
- per i requisiti di cui alle lettere C.3 mediante autodichiarazione del requisito e produzione di copia dei relativi certificati.

13.7. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

D.1 - Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del Regolamento, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- **un proprio staff tecnico d'impresa**, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento, annotato sull'attestazione SOA (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla presente procedura;
- **un proprio staff tecnico di progettazione** composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
- **indicazione esplicita**, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;

- **associazione in raggruppamento temporaneo**, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma.

13.2.2 I concorrenti progettisti associati o indicati nell'offerta, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 79, comma 7 e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6 del Regolamento, non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e devono rispettare i seguenti criteri di qualificazione.

13.2.3 Capacità professionale (ex art.24 comma 5 del Codice)

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice l'incarico per i Servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura (anche SIA nel prosieguo) facenti parte del contratto, devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale richiesta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, come di seguito specificato.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione

- Iscrizione agli appositi albi professionali degli Ingegneri o Architetti previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza

- I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa inoltre che:

- Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
- Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, pratiche catastali, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche (se necessaria), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

13.2.4 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (ex artt.157, 83 e 86 del Codice)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti occorre dimostrare:

- Avvenuto espletamento negli **ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **non inferiore a 1 volta**

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come da prospetto seguente:

Classi e categorie dei servizi tecnici a base di gara per la qualificazione dei progettisti:

Categoria	Grado di Complessità	Importo lavori	Ulteriori categorie utilizzabili	Requisito minimo richiesto
IB.08	0,50	941.420,00	<i>Tutte le categorie "I" se trattasi di interventi su impianti di pubblica illuminazione</i>	€ 941.420,00

N:B: Ai fini della qualificazione per i servizi di progettazione relativi agli Impianti di Illuminazione Pubblica (rientranti nella categoria OG 10 dell'Elenco Categorie SOA), si darà prevalenza al dato sostanziale, ovvero Servizi Professionali resi per Impianti di Illuminazione Pubblica, a prescindere dalla qualificazione attribuita al servizio, in quanto non vi è unanimità di attribuzione della categoria d'opera.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art.46 comma 1 lett.e), tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per servizi espletati si intendono in senso generale sia quelli di progettazione che di direzione lavori indistintamente per la dimostrazione del requisito di che trattasi. In caso di esecuzione delle prestazioni in raggruppamento occorre precisare e considerare unicamente la quota parte di servizio effettivamente svolta. (Rif. Linee Guida ANAC n.1 vigenti)

Per i servizi di ingegneria ed architettura espletati per conto di committenti privati risulta indispensabile il possesso dei certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento e l'avvenuta approvazione/autorizzazione del progetto medesimo da parte della Pubblica Amministrazione (titolo abilitativo). In caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante, tali documentazioni andranno prodotte a comprova dei requisiti dichiarati.

Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti indicati al presente paragrafo occorre utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, e nello specifico il modello di domanda, e per ogni servizio indicato occorre compilare un allegato "O" DPR 207/2010.

13.8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Requisito A.1 – Iscrizione CCIAA

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere detti requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito B.1 - Fatturato medio

I requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisito C.1 – Esecuzione negli ultimi cinque anni di “servizi analoghi” - Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto nel suo complesso, fermo restando che nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisito C.2 – Qualificazione “SOA” per lavori per la categoria OG 10, classifica III - Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto dal componente indicato quale esecutore dei lavori ovvero dai componenti riuniti secondo quanto stabilito dall'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Requisito C.3 – Certificazione di Energy Saving Company (E.S.Co), così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008, ai sensi delle norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo accreditato - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria/capogruppo;

Requisito D.1 – Disporre di uno staff di progettazione - Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto nel suo complesso.

13.9. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti A.1, relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (B.1) nonché tecnica e professionale (C.1, C.2, C.3, D.1), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio e dalle singole imprese consorziate ai sensi dell'art. 47, comma 2 e 2bis, del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ordine generale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice nonché quelle del successivo articolo 16 “Soccorso istruttorio”.

13.10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. Criterio di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	75
Offerta Economica	25
TOTALE	100

14.1. Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A. OFFERTA TECNICA		
PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Criterio	Descrizione	Punteggio
A.1	Completezza del progetto di riqualificazione proposto valutato sotto gli aspetti energetici e di adeguamento normativo	12
A.2	Caratteristiche tecniche, estetiche e di efficienza delle apparecchiature utilizzate per la riqualificazione energetica, anche con riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi	10
A.3	Interventi migliorativi rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara	10
A.4	Risparmio energetico conseguibile	8
A.5	Cronoprogramma dei lavori	7
A.6	Qualità dell'analisi sullo stato di fatto degli impianti e sulla loro consistenza	3
Totale punteggio PROGETTO DEFINITIVO		50
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		
Criterio	Descrizione	Punteggio
A.7	Modalità di espletamento del servizio di gestione in termini di capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi oggetto della concessione	10
A.8	Organizzazione del servizio di call center. Organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento con particolare riferimento ai tempi di intervento offerti.	8
A.9	Piano manutentivo con indicazione della frequenza degli interventi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso	7
Totale punteggio PROGETTO DI GESTIONE		25
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		75

OFFERTA ECONOMICA		
Criterio	Descrizione	Punteggio
B.1	Ribasso percentuale sul canone annuo di concessione	15
B.2	Ribasso percentuale sui listini	10
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		25

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO		100
-------------------------------------	--	------------

14.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento alle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V, a ciascuno degli elementi qualitativi (criteri **A.1, A.2, A.3, A.6, A.7, A.8 e A.9**), sarà attribuito un punteggio secondo la seguente metodologia:

- 1) ogni commissario, in sedute riservate, effettuerà l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, a ciascun criterio, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento;
- 2) sarà determinata la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito ai singoli criteri;

3) viene esclusa qualsiasi forma di riparametrazione.

I coefficienti attribuiti dai commissari saranno assegnati secondo la seguente scala di valori

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
INSUFFICIENTE	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente al parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative, o comunque non migliorative, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma all'attribuzione di **un coefficiente pari a zero** sullo specifico criterio di valutazione. In caso di aggiudicazione, e relativamente alle citate proposte ritenute inaccettabili, il concorrente eseguirà l'intervento nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel **progetto definitivo posto a base di gara**.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (criteri **A.4 e A.5**), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, secondo le formule di seguito indicate.

Critero A.4 Risparmio energetico conseguibile

Per quanto riguarda il criterio relativo al risparmio energetico conseguibile a seguito degli interventi descritti nel progetto definitivo sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = risparmio energetico offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = massimo risparmio energetico offerto in gara tra tutti i concorrenti

Il risparmio energetico dovrà essere espresso in percentuale (%) e dovrà essere pari o superiore al 48,69% indicato nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore; il calcolo sarà effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti.

Critero A.5 Cronoprogramma dei lavori

Per quanto riguarda il criterio relativo al cronoprogramma degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = T_{min}/T_a$$

dove:

C(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

T_a = durata dei lavori offerta dal concorrente i-esimo

T_{min} = minima durata dei lavori dell'offerta più conveniente

La durata dovrà essere espressa in giorni naturali e consecutivi e non potrà essere superiore a 560 giorni, come da progetto di fattibilità presentato dal Promotore.

Non si prevede alcun punteggio minimo da raggiungere per l'offerta tecnica.

14.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**Critero B.1 Ribasso percentuale sul canone annuo di concessione**

Quanto al ribasso sul canone di concessione, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula lineare:

$$C(a)_i = RCa/RC_{max}$$

dove

C(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

RCa = ribasso offerto dal concorrente i-esimo sul canone di concessione

RCmax = ribasso dell'offerta più conveniente sul canone di concessione

Il ribasso sul canone dovrà essere espresso in percentuale (%); il calcolo sarà effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti.

Critero B.2 Ribasso percentuale sui listini

Quanto al ribasso sui listini, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente interpolazione lineare:

$$C(a)_i = RL_a/RL_{max}$$

dove:

C(a)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

RLa = ribasso offerto dal concorrente i-esimo sui listini di riferimento

RLmax = ribasso dell'offerta più conveniente sui listini di riferimento

Il ribasso sui listini dovrà essere espresso in percentuale (%); il calcolo sarà effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti.

I listini di riferimento sono quelli riportati all'art. 39 del Capitolato speciale d'Appalto e verranno utilizzati ai fini della contabilizzazione degli interventi richiesti dal Concedente.

14.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Ca_i = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cb_i = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cn_i = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta, a **pena di esclusione**, deve essere presentata entro il termine di scadenza indicato, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con esclusione di qualsiasi altra forma di trasmissione.

Scadenza offerte: ore 12:00 del giorno 27/01/2020

La data di scadenza tiene conto della riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, previsto all'art. 60 comma 2-bis.

L'offerta telematica sarà suddivisa in **tre buste telematiche**, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Sulle modalità di presentazione della suddetta documentazione è fatto esplicito rinvio al p.to 9 del presente documento.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Restano comunque valide ed hanno prevalenza su quanto indicato nel presente documento, le modalità di produzione, sottoscrizione e caricamento della documentazione, indicate specificatamente nella piattaforma telematica di gestione della procedura di gara.

TIMING DI GARA

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	16.01.2020	12:00:00
Pubblicazione dei chiarimenti, entro il	21.01.2020	20:00:00
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE sulla piattaforma Telematica e per la presa visione	27.01.2020	12:00:00
Data prima seduta pubblica	27.01.2020	15:30:00

16. Contenuto della Busta Telematica "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti (NB – per "busta telematica è da intendersi lo spazio di caricamento dei documenti sulla piattaforma telematica; l'operatore deve pertanto creare i files come specificatamente richiesto in piattaforma, da sottoscrivere, ove richiesto, digitalmente in formato .P7M)

16.1. D.G.U.E.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "**Documentazione Amministrativa**" il documento unico di gara europeo, in sigla "**DGUE**", utilizzando unicamente il modello "**DGUE disponibile sulla piattaforma telematica**" compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore.

Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento ove consentito si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105, comma 6 del Codice.

Il concorrente, ai sensi dell'art.85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella "**Documentazione Amministrativa**" il DGUE in formato elettronico PDF, scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale).

16.2. PassOE (art.2 c.3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP)

16.3. F23 quietanzato relativo al pagamento dell'imposta di bollo indicata al punto 9.8 del presente documento;

16.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

- attestazione di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della procedura di riferimento
- il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - a) On line, mediante carta di credito dei circuiti *Visa, MasterCard, Diners, American Express*. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

16.5. CAUZIONE E GARANZIA

La garanzia è resa secondo le modalità di cui al precedente p.to 11 con allegata la dichiarazione, di cui all'art.93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

16.6. **SCHEMA MODELLO A** (contenente le seguenti parti dichiarative) ed eventuali allegati:

- **Domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura);

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice e precisamente:

COMMA 1 – di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 de codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

COMMA 2 – che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

COMMA 4 – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

COMMA 5 – di non trovarsi, in una delle seguenti situazioni:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- b) sottoposto a fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (*rif. Linee Guida ANAC n.6*)
- c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (Rif. Linee guida n. 6 di ANAC);
- d) presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) esistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) presenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

N.B. – Si precisa che:

- i. le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche per conto o direttamente, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (Vedasi Modello A1-bis)
 - ii. In ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 - iii. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
 - iv. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;

- b) indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- **Attestazione**, resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, circa il possesso dei requisiti Speciali richiesti per la partecipazione alla gara, in corso di validità.

N.B. – nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

- **Avvalimento**: con riferimento all'art.89 comma 1 - Il periodo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Pertanto in caso dell'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- i. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ii. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - iii. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- **Altre dichiarazioni:** attestazione cumulativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente:
 - a. Dichiarava di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto.
 - b. Dichiarava di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori.
 - c. Dichiarava di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.
 - d. Dichiarava di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
 - e. Dichiarava di aver giudicato i lavori e servizi in concessione realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
 - f. Dichiarava di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in concessione.
 - g. Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
 - h. Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'art.105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

- i. Dichiaro di prendere atto che la concessione è da intendersi “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile.
- j. Dichiaro di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - *ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241* – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- k. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata come previsto dall’art.76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
- l. Indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
- m. Attesto di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- n. Accetto tutte le particolari condizioni di esecuzione del contratto riportate nei documenti di gara nessuno escluso.
- o. Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- p. Dichiaro di essere consapevole ed accettare, senza riserva alcuna, le clausole di salvaguardia per la Stazione Appaltante e per la CUC relative all’eventuale ipotesi di annullamento della presente procedura di gara per qualsiasi motivo ed in conseguenza della quale nulla sarebbe dovuto tra le Parti.

17. Contenuto della “Busta Telematica B – Offerta tecnica”

La sezione “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, ed ai sensi dell’art. 183 del Codice, i seguenti documenti:

1. PROGETTO DEFINITIVO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, contenente i seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale.** Si richiede che in testa a tale documento venga riportata una tabella di riepilogo di tutti gli interventi, comprese eventuali migliorie. Tali soluzioni migliorative rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara saranno accettate purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto o che si pongano come del tutto alternative rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante.
Tale relazione dovrà essere composta da massimo 30 pagine, escluso copertine ed indici, formato A4, con carattere 11, interlinea 1,15;
- 2) Relazione specialistica relativa agli interventi di riqualificazione energetica** con indicazione del risparmio energetico conseguibile. In tale documento devono essere descritti tutti gli interventi di efficientamento energetico proposti ed evidenziare il rispetto

dei CAM del D.M. 27 settembre 2017. Tale relazione dovrà essere composta da massimo 50 pagine, escluso copertine ed indici, formato A4, con carattere 11, interlinea 1,15;

- 3) **Relazione specialistica relativa agli interventi alle strutture e all'impiantistica elettrica.** In tale documento devono essere descritti tutti gli interventi di adeguamento normativo proposti. Tale relazione dovrà essere composta da massimo 25 pagine, escluso copertine ed indici, formato A4, con carattere 11, interlinea 1,15;
- 4) **Elaborati grafici**, planimetrie e schemi funzionali. Tali documenti dovranno essere contenuti entro il limite massimo di 20 tavole, formato a scelta, e 30 pagine formato A4. Gli elaborati dovranno permettere di stabilire con chiarezza la tipologia degli elementi che il concorrente intende installare e la loro posizione sul territorio;
- 5) **Calcoli illuminotecnici** dello stato di progetto;
- 6) **Disciplinare descrittivo e prestazionale** dei materiali utilizzati per gli interventi;
- 7) **Censimento impiantistico** di secondo livello dello stato di fatto degli impianti ai sensi dei CAM del DM 28/03/2018;
- 8) **Computo metrico NON estimativo** di tutti gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo;
- 9) **Cronoprogramma** complessivo degli interventi;
- 10) **Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.** Tale relazione dovrà essere composta da massimo 10 pagine, escluso copertine ed indici, formato A4, con carattere 11, interlinea 1,15.

Nel caso di elaborati mancanti o non completi che non rendessero possibile la definizione di elementi progettuali o delle migliorie necessari per l'attribuzione del punteggio, la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio pari a zero.

2. PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

All'interno di tale documento dovranno essere esplicitati i seguenti contenuti:

- Modalità di espletamento del servizio di gestione: il progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio in termini di capacità organizzativa, personale, attrezzature, mezzi, strumentazioni ed ogni notizia utile a qualificare il servizio da rendere.
- Modalità di espletamento del servizio di reperibilità e pronto intervento: il progetto dovrà illustrare il servizio di call center e di pronto intervento in termini di efficienza, efficacia e tempestività.
- Piano manutentivo: la relazione dovrà contenere un piano di manutenzione preventiva e programmata al fine di mantenere in perfetto stato d'uso e prevedere un allungamento della vita utile degli impianti. E' quindi necessario dettagliare tipologie e tempistiche degli interventi rispetto a quanto già indicato nel progetto posto a base di gara.

Tale relazione dovrà essere composta da massimo 40 pagine, escluso copertine ed indici, formato A4, con carattere 11, interlinea 1,15.

3. BOZZA DI CONVENZIONE DELLA CONCESSIONE, con allegata la matrice dei rischi, da redigersi sulla base della convenzione proposta dal Promotore ed allegata alla documentazione di gara che

costituisce il modello di riferimento. La bozza di convenzione, a pena di esclusione dalla gara, non deve contenere riferimenti, anche indiretti ad aspetti economici da cui sia possibile dedurre i valori economici contenuti nell'Offerta economica.

4. RELAZIONE SULLE MIGLIORIE

Nella relazione dovrà essere riportato IN FORMA TABELLARE, un prospetto di sintesi delle migliorie offerte (SUL PROGETTO E SUI SERVIZI), che illustri ogni singola offerta migliorativa presentata, in riferimento ai criteri stabiliti al precedente art. 14. Nello specifico la tabella dovrà essere suddivisa in punti, ognuno relativo ai singoli criteri valutativi prestabiliti e dovrà indicare per ognuno di essi una descrizione sintetica della miglioria proposta e dare le indicazioni esatte degli elaborati e delle pagine dove poter analizzare la miglioria offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto di Fattibilità, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

I documenti tecnici contenenti riferimenti e valutazioni economiche non possono essere inseriti nella sezione B), PENA ESCLUSIONE DALLA GARA. Pertanto, i documenti quali: Computo metrico estimativo, Analisi dei prezzi, Elenco prezzi unitari e Quadro Economico devono essere inseriti nella Sezione C) "Offerta economica" ai soli fini di consentire la verifica della coerenza progettuale e della successiva redazione del progetto esecutivo, nonché della esecuzione delle opere. Essi costituiranno documenti progettuali ma non saranno oggetto di valutazione di gara.

L'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente, oltre che dal progettista in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente disciplinare, anche dai seguenti soggetti:

- per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici (se indicate).
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C: OFFERTA ECONOMICA

La sezione "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica contenente i seguenti elementi:

1. **OFFERTA ECONOMICA**, datata e sottoscritta, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte. Il modulo dovrà essere debitamente sottoscritto dal concorrente, singolo o raggruppato e non potrà presentare correzioni valide, se non espressamente confermate e sottoscritte.

All'interno dell'offerta dovranno essere indicati:

- il ribasso sul canone di concessione;
- il ribasso sui listini;
- i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95 comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- i costi del personale (ossia la stima dei costi al netto di IVA della manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice);
- i costi della sicurezza derivanti da interferenze (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al netto di IVA);
- il valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed oggetto di rimborso secondo quanto previsto nel presente disciplinare e nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del Codice;

2. **PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Piano economico-finanziario dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il costo degli investimenti per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo (comprensivo del costo per spese tecniche: progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);
- Il costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento;

- I costi relativi alla spesa energetica e alla gestione (personale, mezzi, materiale ecc.);
- La valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- Il calcolo del Valore Attuale Netto di Progetto (VANp);
- Il calcolo del Valore Attuale Netto dell’Azionista (VANA);
- Il calcolo del Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIRp).
- Il calcolo del Tasso Interno di Rendimento per l’Azionista (TIRa).

Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il piano economico-finanziario deve essere redatto in modo tale da permettere di valutare la convenienza economica di un progetto di investimento e della sua capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. Deve inoltre prevedere la specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali.

3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, ANALISI DEI PREZZI, ELENCO PREZZI UNITARI E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO;

L’offerta economica è sottoscritta dai seguenti soggetti:

- per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici (se indicate).
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

19. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno indicato nel TIMING di gara, presso la sede della di ECO.LAN. SpA sita in via Arco della Posta n. 1 – 66034 Lanciano (CH) ove ha sede la C.U.C. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, **almeno 2 giorni prima della data fissata.**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica, **almeno 2 giorni prima della data fissata.**

Il **Responsabile della CUC (o suo delegato)** procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare le offerte telematiche caricate sulla piattaforma ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il **Responsabile della CUC (o suo delegato)** procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) predisporre il provvedimento per la successiva o contestuale (se presente alla seduta) valutazione e adozione da parte del RUP/Dirigente che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalla Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

20. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. *Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice.

21. Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *Responsabile della CUC (o suo delegato)* procederà a consegnare le credenziali di accesso alla piattaforma telematica alla commissione giudicatrice, o *fornirà egli stessi il supporto per l'utilizzo della piattaforma telematica assumendo la qualifica di segretario della commissione in sedute collegiali.*

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora siano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP (per il tramite del **Responsabile della CUC o suo delegato**) procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP (per il tramite del **Responsabile della CUC o suo delegato**) richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della CUC (anche congiuntamente al RUP se presente) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la CUC chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, entro 50 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante *oppure* in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 1.500,00 oltre IVA e € 32,00** per bolli. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LANCIANO rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

(F.to Dott. Massimo Ranieri)

Nota (1)**INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI****Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- 1.1. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 1.3. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1.4. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 1.5. ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 1.6. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.7. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 1.8. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 1.9. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5:

- 1.10. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.
- 1.11. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 1.12. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.